

COMUNE DI AULLA
Provincia di Massa-Carrara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 82 Data 23/02/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. esercizio 2023
----------------------------------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di febbraio, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862, LEGGE 145/2018) - PRESA D'ATTO OBBLIGO ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO PROVVISORIO 2023."

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Preso atto che, alla data odierna, l'ente non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Preso atto che con l'articolo 1, comma 862 della legge n. 145/2018 viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio**, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscano nella quota accantonata del risultato di amministrazione,

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Rilevato che la variazione di bilancio sottoposta all'attenzione dell'organo di revisione si rende necessaria per istituire il fondo garanzia debiti commerciali anche in esercizio provvisorio in deroga all'art. 163, TUEL, ai sensi della norma sopra citata, in dipendenza del mancato raggiungimento dei tempi di pagamento dei beni e servizi nell'anno 2022;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, limitatamente all'esercizio provvisorio 2023, trasmessa dal Servizio finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2023 provvisorio

ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO €. 38.000,00	
	CA €.	
Variazioni in diminuzione	CO €.	
	CA €.	

SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 43.042,02
	CA	
Variazioni in diminuzione	CO	€. 5.042,02
	CA	€.
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 43.042,02
	CA	€.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni che comunque dovranno essere suffragate in sede di redazione del bilancio di previsione 2023/2025 in corso di formazione;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi e tali da garantire la costituzione del fgdc;

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
le variazioni si ritengono congrue, coerenti ed attendibili e comunque suscettibili di nuova valutazione in occasione della formazione del bilancio di previsione 2023/2025 in itinere;

in relazione agli equilibri finanziari:

gli equilibri finanziari sono assicurati

in relazione agli equilibri di cassa:

gli equilibri di cassa non sono modificati per la natura figurativa del fgdc alla cui costituzione la variazione è stata destinata;

in relazione ai vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio:

i vincoli di finanza pubblica sono rispettati

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME **Parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione inherente la variazione di bilancio di cui all'oggetto.

Si invita l'ente a sottoporre il provvedimento di variazione della giunta comunale alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art.175, comma 4, D.lgs. n.267/2000.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Laura Gori

Documento firmato digitalmente.